

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1

INIZIO LEZIONI E INGRESSO ALUNNI E DOCENTI

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:10, gli alunni potranno entrare in classe al suono della prima campana. I docenti dalle 8:05 sono tenuti all'obbligo della sorveglianza.

Art. 2

INGRESSI IN RITARDO E PERMESSI DI ENTRATA POSTICIPATA

Gli ingressi posticipati in Istituto, rispetto al normale orario di inizio lezioni, in prima e seconda ora devono essere autorizzati dal docente in servizio nella classe al momento dell'ingresso in ritardo. In prima ora, dopo le 8:30 l'ingresso in aula è consentito in seconda ora.

L'ingresso in terza ora deve essere autorizzato dal Dirigente o dai suoi delegati. Dalla quarta ora in poi, gli ingressi in ritardo possono essere autorizzati solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Nell'ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di entrata posticipata devono essere debitamente motivati.

I minorenni in ritardo devono essere accompagnati da un genitore. I ritardi vengono giustificati sul registro elettronico. Oltre i 5 ritardi al mese, seppur giustificati da un genitore sul R.E., scatta una segnalazione (al coordinatore di classe) che potrà influire sul voto di condotta.

Il registro elettronico conteggia automaticamente l'ingresso posticipato come assenza e pertanto le assenze determinate dai ritardi incideranno sul calcolo del monte ore annuo personalizzato, necessario per l'ammissione alla classe successiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

USCITE ANTICIPATE

I permessi occasionali di uscita, prima della fine dell'orario delle lezioni, possono essere concessi dal Dirigente o dai suoi delegati, e comunque solo in situazioni eccezionali, solo se richiesti personalmente dal genitore che dovrà apporre la firma sul Registro di Classe.

L'uscita è ammessa solo nel cambio dell'ora, al fine di evitare inutili interruzioni delle lezioni.

Nell'ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di uscita anticipata devono essere debitamente motivati.

Art. 4

PERMESSI ANNUALI DI ENTRATA IN RITARDO O DI USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI DI TRASPORTO.

I genitori degli alunni che, per motivi di trasporto extraurbano, non possono entrare in orario o rispettare l'orario di uscita per prendere il pullman di ritorno, possono richiedere permessi annuali per i quali verrà concessa una flessibilità di 10 minuti al massimo.

La richiesta deve essere presentata all'inizio dell'anno, tramite la modulistica predisposta dalla segreteria, corredata degli orari degli autobus.

Art. 5

GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE

Le assenze vengono giustificate dal genitore nell'applicativo apposito del registro elettronico. Le giustificazioni delle assenze sono prerogativa esclusiva del genitore.

Nel caso occasionale che lo studente, assente nei giorni precedenti, non abbia giustificato, il docente lo ammetterà con riserva.

Nel caso di assenze giustificate da motivi di salute per un periodo pari o superiore a giorni 10, il rientro a scuola deve essere supportato da certificato medico.

Gli studenti che non regolarizzano la loro posizione saranno segnalati all'Ufficio di Presidenza.

Gli studenti maggiorenni hanno il diritto di presentare richiesta di giustificazione per le proprie assenze e possono, se autorizzati dai genitori. Al contempo, i genitori hanno l'onere di controllare le assenze dei figli nel registro elettronico.

Art. 6 FREQUENZA DELLE LEZIONI

In base a quanto previsto dall'art.14, punto 7, del DPR 122 del 22/06/2009 ai fini della validità dell'anno

scolastico, per poter procedere alla valutazione finale, l'alunno/a deve aver frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ ovvero il 75% dell'orario annuale personalizzato, ivi comprese le lezioni svolte a distanza.

Il conteggio delle assenze terrà conto delle ore di lezione svolte in classe nei giorni in cui l'alunno/a è assente. Nel conteggio saranno incluse come assenza tutte le ore di lezione perse per ingresso posticipato o uscita anticipata.

Ai sensi della normativa vigente, per coloro che considerano il sabato festa religiosa, l'assenza non verrà considerata. I genitori dovranno evidenziare nella domanda di esonero dalle lezioni i motivi religiosi.

Le uniche deroghe ammesse sono quelle indicate nella Circolare Ministeriale n.20 del 04/03/2011

Art. 7

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ogni studente ha il dovere di assumere e mantenere un comportamento e un abbigliamento rispettosi e adeguati all'ambiente educativo. Perciò gli studenti e le studentesse sono tenuti a:

1. frequentare e seguire regolarmente le attività didattiche, in presenza e/o a distanza, ivi compresi i corsi pomeridiani di recupero/potenziamento, sempre che le famiglie non abbiano manifestato per iscritto di volervi provvedere autonomamente;
2. gli alunni potranno allontanarsi dall'aula previa richiesta motivata e approvata dal docente: il permesso di uscire sarà concesso solo in caso di necessità e urgenza a un/a solo/a alunno/a per volta. Il permesso di recarsi negli uffici sarà dato negli orari previsti di ricevimento del pubblico;
3. assolvere assiduamente gli impegni di studio;
4. mantenere nei confronti di tutto il personale scolastico con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
5. condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità;
6. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica, pertanto l'attraversamento dei corridoi, per raggiungere i laboratori, l'aula magna o la palestra, per rientrare in classe o per l'uscita a conclusione delle lezioni, deve avvenire in modo ordinato e silenzioso e nel rispetto dei percorsi individuati tramite la segnaletica orizzontale e verticale;
7. durante il cambio dell'ora gli alunni non possono uscire dall'aula e debbono attendere l'arrivo del docente con un comportamento tale da non recare fastidio alle lezioni delle classi adiacenti. In nessun caso è consentito sostare nei corridoi o in altri ambienti dell'istituto durante le ore di lezione: tale divieto sarà fatto rispettare dal personale docente e non docente.
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a trovare; è quindi fatto divieto di comportamenti che possono turbare il regolare andamento della scuola e delle attività didattiche quali : introduzione di estranei senza permesso, abbandono delle lezioni senza permesso, rendere pericoloso l'uso delle scale o dell'ascensore, rimuovere la segnaletica di sicurezza, attivare allarmi senza motivo, uso di alcool o di sostanze stupefacenti o spaccio, risse, falsificazione della giustificazione, manomissione di registri di classe o di disciplina, furti;
9. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui; i responsabili della perdita o del danneggiamento di oggetti, sussidi, ecc., saranno chiamati a risarcire i danni, personalmente, se individuati, **o in solido come classe o gruppo** che utilizzava la struttura danneggiata. Inoltre saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 8

DIVIETO DELL'USO DI TELEFONI CELLULARI, STRUMENTI DIGITALI, ELETTRONICI O ALTRO

In base alla circolare ministeriale n-3392-del-16-giugno-2025 è disposto, per gli studenti del secondo ciclo di istruzione, il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico. In caso di uso del cellulare a scuola, questo verrà prelevato dal docente in servizio e riconsegnato all'alunno alla fine dell'orario delle lezioni. I genitori verranno informati dell'accaduto tramite nota -comunicazione nella bacheca del registro elettronico. Durante lo svolgimento delle attività didattiche è fatto altresì divieto assoluto di usare strumenti o oggetti elettronici: MP3 e similari, portachiavi laser, auricolari, tablet e smartwatch.

Il personale docente e non docente ha l'obbligo di intervenire per garantire il rispetto del suddetto divieto.

Alla seconda violazione della presente disposizione, il Coordinatore di classe convocherà i genitori. Nei casi di recidiva il Consiglio di classe, immediatamente convocato dal Dirigente scolastico, adotterà i provvedimenti sanzionatori del caso, sempre e comunque proporzionati alla trasgressione e così come previsti nel presente regolamento.

Il Consiglio di classe potrà autorizzare l'uso di dispositivi elettronici solo per alunni con disabilità, BES e DSA se l'utilizzo è previsto nel PEI o nel PDP.

Art. 9

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Tutti gli atti e i comportamenti individuali e collettivi qualificabili e definibili di bullismo e/o cyberbullismo, lesivi della dignità e della personalità degli alunni, del personale docente e non docente, sono severamente puniti con le sanzioni previste dal presente regolamento. Qualora siano qualificabili come reati, il Dirigente Scolastico provvede a darne immediata informazione alle Famiglie e li denuncia, nei casi previsti dalla legge, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10

RICREAZIONE

Per la pausa di ricreazione viene fissato un intervallo di 15 minuti fra la terza e la quarta ora, durante il quale è fatto assoluto divieto agli alunni di allontanarsi dall'area scolastica anche se maggiorenni.

Durante l'intervallo, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto.

Inoltre si ribadisce il divieto assoluto di uso di dispositivi elettronici.

Al termine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule silenziosamente e con celerità lasciando puliti i locali usati per la pausa.

Art. 11

ORA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

I genitori, al momento dell'iscrizione, per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, dovranno compilare apposita richiesta secondo modello fornito dalla Segreteria che vale per l'intero ciclo di studi. Annualmente, nella richiesta d'iscrizione per l'anno successivo, è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta. Gli alunni maggiorenni esercitano personalmente tale facoltà.

L'attività alternativa all'ora di Religione Cattolica viene deliberata dal Collegio Docenti, tenendo conto delle risorse della Scuola.

Art. 12

LABORATORI E BIBLIOTECA

L'accesso alla biblioteca è diritto di tutte le componenti la scuola ed è consentito nei giorni e nelle ore di apertura che vengono affissi all'esterno della biblioteca, all'albo di istituto e comunicati alle classi.

Tutti i laboratori sono risorse a disposizione di studenti e docenti per l'attività didattica, secondo quanto annualmente stabilito dall'orario. Possono essere utilizzati al di fuori dell'orario scolastico su richiesta motivata e in presenza di un docente.

In ogni caso gli alunni sono responsabili, durante l'accesso, di tutti i beni ivi conservati e i responsabili di eventuali ammanchi o danneggiamenti saranno chiamati a risponderne economicamente.

Art. 13

DIVIETO DI FUMO

È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici (corridoi, aule, bagni, ecc.) ai sensi della L. 584 dell'11/11/1975. IL D.L. 104/2013 estende il divieto di fumo anche ai locali all'aperto pertinenti all'Istituto. Ai sensi del medesimo D.L. 104/2013 è fatto divieto di uso, nei locali chiusi, di sigaretta elettronica a base di nicotina. Tale divieto riguarda indistintamente personale scolastico e alunni. In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni di legge.

Art. 14

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio Docenti stabilisce, modalità, calendario e orari per i colloqui individuali con le famiglie, le riunioni collegiali e i consigli di classe. Date e orari saranno comunicati alle famiglie per il

tramite degli alunni e pubblicati sul sito internet. I colloqui con singoli docenti in orario curriculare sono solo su appuntamento.

A partire dal mese di maggio i colloqui in orario curriculare con i singoli docenti sono sospesi.

Art. 15

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Gli orari di accesso alla segreteria e agli uffici saranno comunicati all'inizio dell'anno scolastico. Il calendario e i relativi orari saranno stabiliti di concerto con il Consiglio d'Istituto e con il DSGA.

Art. 16

RAPPORTI CON LA DIRIGENZA

Il Dirigente, all'inizio dell'anno scolastico, stabilisce i giorni e le ore per i colloqui con le famiglie e gli alunni.

Art. 17

ACCESSO DEGLI ALUNNI NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE

Al fine di consentire agli alunni attività di studio, di ricerca, attività extracurricolari, ricreative e culturali in genere è consentito agli alunni, nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'accesso all'Istituto anche nelle ore extra scolastiche.

Gli alunni dovranno far pervenire con 3 giorni di anticipo al dirigente richiesta motivata, precisando l'attività da svolgere, le ore di permanenza e i partecipanti, debitamente sottoscritta dai richiedenti e concordati con la Presidenza. Tutte le suddette attività potranno svolgersi solo in presenza di un docente che si assume la responsabilità di vigilanza sugli alunni.

Art. 18

COMITATO STUDENTESCO E ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Il Comitato studentesco d'istituto è formato dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e dai rappresentanti d'Istituto e può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, che ha l'obbligo di esaminarle. Il Comitato non ha diritto di riunione durante le ore di lezione.

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Possono essere di classe o di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese la cui durata non può superare le due ore. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. La data di convocazione, preventivamente concordata con i docenti delle ore richieste, e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati con tre giorni di anticipo al dirigente scolastico.

Durante l'orario delle lezioni è consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea per classi parallele, per indirizzo, per sede.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti d'istituto su indicazione del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno della assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico con 5 giorni di anticipo.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (es. giornata dell'arte, attività creative).

Non possono avere luogo assemblee a partire dal mese di maggio.

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 20

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il presente regolamento è previsto dall'Art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti che raccoglie in un testo unico i diritti e i doveri degli studenti

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Art. 4, comma 2).
2. La responsabilità disciplinare è personale e pertanto non sono ammesse note disciplinari a carico dell'intera classe. **Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**
3. **In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.**
4. **Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.**
5. **Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**
6. **Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.**
7. **Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.**
8. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.**
9. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.**
10. **In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla**

mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

11. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
13. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
14. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
15. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
16. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
17. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI
Inosservanza occasionale dell'art. 7 del presente regolamento - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	Richiamo verbale del docente
Inosservanza reiterata e persistente dell'art. 7 del presente regolamento - REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	Nota generica o disciplinare sul registro elettronico
Inosservanza dell'art. 8 del presente regolamento DIVIETO DELL'USO DI TELEFONI CELLULARI, STRUMENTI DIGITALI, ELETTRONICI O ALTRO NON SPECIFICAMENTE UTILIZZATI PER FINI DIDATTICI.	Nota generica sul registro elettronico per farne comunicazione ai genitori, ritiro dell'oggetto, che verrà custodito in Presidenza e sarà riconsegnato alla fine delle lezioni della giornata. In caso di inosservanza reiterata, già al secondo ritiro dell'oggetto nota disciplinare, scritta dal docente sul registro elettronico, comunicazione al Capo di Istituto e al coordinatore di classe. L'oggetto verrà consegnato ai genitori convocati dal coordinatore di classe.

<p>Atti gravi che violano le regole generali di comportamento (art.7) che possono turbare il regolare andamento della scuola :</p> <p>introduzione di estranei senza permesso, abbandono delle lezioni senza permesso, rendere pericoloso l'uso delle scale o dell'ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare allarmi senza motivo, uso di alcool o di sostanze stupefacenti o spaccio, falsificazione della giustificazione, manomissione di registri di classe o di disciplina, atti di bullismo e cyberbullismo, furti ecc.)</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico e convocazione dei genitori, con sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari su decisione del Consiglio di Classe. Ai responsabili di danni sicuramente individuati, in caso contrario alle classi in solido, verrà chiesto di risarcire il danno e gli eventuali danni inerenti e conseguenti. Il Consiglio di Classe può convertire la sanzione in attività a favore della comunità, come volontariato, nonché frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dei comportamenti tenuti.</p>
<p>Comportamenti offensivi nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli altri studenti :</p> <p>diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle lezioni o videolezioni; produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi; utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con soggetti non autorizzati; creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni; violare la riservatezza o la privacy degli altri compagni.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico del Capo di Istituto o del docente, convocazione dei genitori ed eventuale sospensione fino ad un massimo di 15 giorni in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari su decisione del Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe può convertire la sanzione in attività a favore della comunità, come volontariato, nonché frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dei comportamenti tenuti.</p>
<p>Inosservanza del divieto di fumo</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico e applicazione delle sanzioni di legge previste.</p>
<p>Partecipazione reiterata e persistente al meeting in modalità DAD/DDI con la videocamera disattivata</p>	<p>Nota disciplinare del docente, esclusione dalla video lezione e assenza da giustificare</p>

ART. 21
IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici

giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 22

ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia è insediato ogni anno ed è così composto:

1. Capo di Istituto
2. Un docente designato dal Consiglio di istituto.
3. Uno studente designato dal Consiglio di Istituto.
4. Un Genitore designato dal Consiglio di Istituto.

I componenti dell'Organo di Garanzia possono essere riconfermati.

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro convocazione del Capo di Istituto, entro 5 giorni dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta avanzata dai rappresentanti di genitori o alunni in merito a conflitti che possono insorgere all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

Di ogni seduta sarà steso un verbale a cura di uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

REGOLAMENTO DELLA BANCA ORE:

Nell'assegnare le ore di supplenza, si terrà conto, in ordine di priorità: a) dell'appartenenza del docente alla classe; b) dell'orario giornaliero dei docenti a disposizione, avendo cura di utilizzare il personale già in sede e di non caricarlo quindi di ulteriori spostamenti da una sede all'altra; c) dell'appartenenza del docente alla stessa disciplina.

Ogni docente dà la propria disponibilità a sostituire i colleghi calendarizzando almeno 2 ore nel quadro orario settimanale.

Il docente che ha dato la disponibilità nella prima ora di lezione deve essere sempre presente a scuola. I giorni, fino ad un massimo di sei per ogni anno scolastico, e/o le ore di recupero, possono essere fruiti solo se il docente ha già maturato le ore necessarie alla copertura oraria richiesta (senza oneri per l'Amministrazione).

Nel caso in cui il docente non le avesse ancora maturate ciò deve avvenire entro un mese dalla fruizione. Per esigenze di servizio è possibile anticipare l'ora di lezione della settimana successiva alla settimana in corso, a condizione che ciò avvenga nella stessa classe. Il docente, nell'ora in cui ha dato la disponibilità, deve attendere almeno cinque minuti prima di andare via ed accertarsi che non sia richiesta la sua presenza. I docenti di sostegno non possono far parte del suddetto meccanismo, per la peculiarità del loro ruolo, ma possono attuare una flessibilità oraria settimanale prestata sempre su propri alunni (previa comunicazione scritta), oppure possono sostituirsi fra di loro. Le disponibilità possono essere effettuate anche nel giorno libero del docente. Al termine dell'attività didattica le ore prestate in eccesso rispetto all'orario curriculare settimanale delle lezioni verranno retribuite, mentre le ore non recuperate saranno decurtate dallo stipendio.

ART. 24

DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA (DAD) E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Considerata l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, il nostro Istituto individua la piattaforma Microsoft 365 Teams in quanto risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell'attività sincrona e risulta fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.

Nel corso della giornata scolastica dovranno essere offerti, agli alunni in DDI, sufficienti momenti di pausa (15 m. ogni ora).

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni.
- E' fatto divieto a ciascuno di condividere il link di accesso al meeting con soggetti esterni alla classe o all'Istituto, essendo strettamente riservato;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento, ben illuminato e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata non è consentita.

Nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico o tecnologico, tipo connessione; che per altri motivi, come ad esempio la salute) gli studenti (se minori, i genitori) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento,

L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

In maniera del tutto analoga a quanto avviene in seno alla didattica in presenza, tali attività comportano il trattamento dei dati personali degli studenti, alcuni dei quali appartengono persino alla categoria dei "dati particolari" (dati sulla salute, dati giudiziari, ecc.).

Ogni docente dell'istituto, in quanto "persona autorizzata al trattamento", ha il dovere primario di rispettare

la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti e la loro sfera privata. Ha, altresì, il dovere di utilizzare e condividere solo informazioni esclusivamente inerenti all'attività didattica.

E' fatto divieto assoluto di:

- diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni,
- utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
- utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
- condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con soggetti non autorizzati.
- creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.
- interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni, curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni.

Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.

Si ribadisce che l'utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.

Nell'utilizzo della piattaforma per la DAD/DDI si prescrive di:

- **Adottare una password robusta** a protezione del proprio account, accertandosi di non cederla mai ad altri.
- **Evitare la registrazione delle video lezioni effettuate con ausili informatici di videoconferenza.** Ciò al fine di ridurre i rischi legati ad una possibile diffusione incontrollata o ad un uso improprio di tali registrazioni.
- **Durante le sessioni di videoconferenza, è necessario regolamentare l'uso delle webcam, sia quelle degli studenti che quelle dei docenti, e fare in modo che lo stesso avvenga nel rispetto della vita privata di ciascuno.**

NOTA SUI RISCHI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DELLE REGISTRAZIONI: per quanto sia fatto espresso divieto agli studenti di effettuare registrazioni o fotografie durante le video lezioni, non ci sono garanzie che ciò non possa accadere e che le registrazioni effettuate possano essere successivamente diffuse o utilizzate impropriamente.

- **Evitate di instaurare videochat con un solo studente**, a meno dei casi già previsti nella didattica in presenza (ad esempio: lezioni di musica, lezioni con studenti disabili, ecc.)
- **Utilizzare esclusivamente la piattaforma scelta dall'istituto quale piattaforma istituzionale per la DAD/DDI.** In caso di forza maggiore, qualora per tempi brevi si rendesse necessario utilizzare piattaforme alternative:
 - scegliere solo quelle che prevedono il riconoscimento degli studenti. Alcune piattaforme permettono di instaurare video chiamate avendo a disposizione un semplice link; ciò è molto funzionale ed immediato ma espone al rischio di aprire la lezione a soggetti non autorizzati (ai quali è stato fornito il link di accesso, magari a seguito di una "bravata" di uno studente);
 - NON utilizzare piattaforme che geo-localizzano gli utenti e NON utilizzare social-login
 - Utilizzare esclusivamente piattaforme che offrono servizi didattici. Devono essere escluse dalla scelta le piattaforme che offrono servizi aggiuntivi (molte celano pubblicità, ecc.).

- Adottare tutte le misure di cautela per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale all'esterno del gruppo classe di riferimento.
- È espressamente vietato l'utilizzo di social network che non offrono ausili dedicati alla *education*.

UTILIZZO DI PROGRAMMI DI MESSAGGISTICA DA CELLULARE PER COMUNICARE CON LE FAMIGLIE

- Il mezzo di comunicazione istituzionale con le famiglie è esclusivamente il registro elettronico oppure la piattaforma istituzionale Microsoft Team. Nel loro utilizzo quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, bisogna porre estrema attenzione al livello di condivisione di una comunicazione, distinguendo tra:
 - condivisione di notizie a livello globale (tutti i genitori dell'istituto; es. circolari, ecc),
 - condivisione di notizie a livello di classe (tutti i genitori di una singola classe),
 - condivisione di notizie a livello privato (solo i genitori di un/una studente/ssa).

CONSIGLI RIGUARDO LA METODOLOGIA DIDATTICA DURANTE LA DAD/DDI

Informazione 1: l'intensità delle lezioni online è maggiore rispetto a quella delle lezioni frontali.

Informazione 2: l'utilizzo di strumentazioni informatiche penalizza l'efficacia della tradizionale didattica frontale,

Tenendo a mente queste informazioni (peraltro ormai note), organizzare le proprie attività in modo da **alternare la didattica a gruppi a quella frontale.**

E'indubbio, infatti, che tali strumenti sviluppino la loro massima potenzialità attraverso metodologie didattiche alternative. Si consiglia pertanto, senza voler entrare nel merito delle scelte individuali, di alternare alla classica lezione frontale una didattica per gruppi (cooperative learning, debate) o di tipo "flipped".

Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l'uso degli ausili informatici forniti agli studenti. L'Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 23 settembre 2025, verbale n. 6